



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEZIONE STACCATA DI SALERNO
IL PRESIDENTE

D.P. n. 1/2021

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO il decreto legislativo 21 luglio 2010, n. 104;

VISTO l'art. 2, comma 1, della delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTO il proprio decreto n. 33 del 30 giugno 2020, riguardante il riparto delle materie tra le due sezioni interne in cui si articola attualmente la Sezione Staccata di Salerno del T.A.R. Campania;

VISTA la delibera n. 24 del 17 aprile 2020 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, con la quale è stata istituita la Terza Sezione interna della Sezione Staccata di Salerno del T.A.R. Campania;

CONSIDERATO che, alla luce delle statistiche SIGA relative al periodo 01/01/2020-31/12/2020, il carico complessivo di lavoro di questa Sezione Staccata risulta equamente ripartito, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tra le due Sezioni interne;

RITENUTO pertanto che, allo stato, non appare opportuno procedere ad una modifica del riparto di materie tra le due sezioni, anche in previsione del fatto che, nel corso del corrente anno 2021, verrà data attuazione operativa alla neo-istituita Terza Sezione interna (per cui occorrerà, in tale occasione, procedere ad una rivalutazione globale dei carichi di lavoro ed al conseguente riparto di materie tra le tre Sezioni interne che comporranno questa Sezione Staccata);

RAVVISATA peraltro la necessità di delegare, per le ingiunzioni di cui all'art. 118 c.p.a., un magistrato della Sezione Prima;

SENTITO il Presidente della Sezione Seconda;

DECRETA

Articolo 1

1. Per il corrente anno 2021, nelle more della concreta attuazione operativa della neo-istituita Terza Sezione interna, rimangono integralmente fermi i criteri di riparto delle materie di cui al D.P. n. 33 del 30 giugno 2020.

2. Pertanto, alla Sezione Prima rimangono assegnate le seguenti materie: appalti e concessioni di lavori, ivi compresi quelli di natura mista lavori; servizi pubblici; comuni, province e regioni; autorità indipendenti; autorizzazioni e concessioni, ivi compresi i ricorsi aventi ad oggetto erogazioni di contributi e finanziamenti; carabinieri; cinematografia; teatro e sport; cittadinanza; elezioni; farmacie; forze armate; industria; istruzione; magistrati; notai; polizia di Stato; professioni e mestieri; pubblico impiego; sicurezza pubblica; stranieri; università degli studi; vittime del dovere; esecuzione del giudicato della sezione; esecuzione del giudicato degli altri organi giurisdizionali; ordinanze contingibili ed urgenti, con esclusione di quelle ex art. 192 D. Lgs. n. 152/2006; Stazioni Radio Base.

3. Alla Sezione Seconda rimangono assegnate le seguenti materie: appalti e concessioni di servizi e forniture; agricoltura e foreste; ambiente; antichità e belle arti; caccia e pesca; commercio ed artigianato; ordinanze contingibili ed urgenti, limitatamente a quelle ex art. 192 D. Lgs. n. 152/2006;

demanio statale e regionale; edilizia ed urbanistica, ivi compresi i ricorsi in materia di edilizia residenziale pubblica; spazi ed impianti pubblicitari; espropriazione per pubblica utilità; inquinamento; servizio sanitario nazionale; esecuzione del giudicato della sezione.

Articolo 2

I ricorsi sono assegnati nel rispetto del riparto delle materie di cui all'articolo 1. Le domande cautelari sono trattate dalla Sezione competente. I ricorsi depositati nel periodo antecedente al 1° gennaio 2021, per i quali non sia stata fissata la relativa udienza di discussione, sono assegnati alla Sezione competente secondo il criterio di riparto di cui all'art. 1. Analogamente, le opposizioni ai decreti di perenzione sono assegnate alla Sezione competente secondo il medesimo criterio. I ricorsi in materia di accesso ai documenti e di silenzio della P.A. sono assegnati alle Sezioni cui si riferiscono le materie oggetto di impugnativa.

Articolo 3

Nel caso di connessione tra due o più ricorsi assegnati a diversa Sezione o di dubbia assegnazione ad una delle due Sezioni interne di un ricorso, la competenza è stabilita dal Presidente della Sezione Staccata.

Articolo 4

Per le ingiunzioni di cui all'art. 118 c.p.a. è delegato, con decorrenza dalla data odierna, il Referendario dott. Fabio Di Lorenzo.

Articolo 5

La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto al personale amministrativo e di segreteria interessato, a tutti i magistrati e di curarne l'invio al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Salerno, 5 gennaio 2021

Leonardo Pasanisi